

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 4787 del 29 LUG 2022

DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dipendente Sig. Battaglia Mario nato il 06/03/1956 - Operatore Tecnico Fabbro - con decorrenza 01/04/2023

L'estensore <i>Sig.ra Vincenza Firrinzieli</i> <i>Vincenza Firrinzieli</i>	Il Direttore della Struttura <i>Avv. Giovanni Tolomeo</i> <i>Giovanni Tolomeo</i>
Il Responsabile del Procedimento <i>Dott. Giancarlo Carfi</i> <i>Giancarlo Carfi</i>	
Proposta di provvedimento pervenuta alla segreteria deliberante il <u>29 LUG 2022</u>	

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario <i>Raffaele Elia</i> <i>Raffaele Elia</i>	Il Direttore U.O.C. Settore Economico Finanziario e Patrimoniale Dott. Massimo Cicero <i>Massimo Cicero</i>
--	--

Il 29 LUG 2022, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Raffaele Elia, nella qualità di Direttore Generale f.f. in applicazione del comma 6 dell'art.3 del D.Lgs 502/92, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, con l'assistenza del dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12/12/2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, commi 6,7,9 e 20, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, comprensivo degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., è fissato per l'anno 2020 in anni 67, fermo restando il requisito contributivo minimo di anni 20 e, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, condizionato ad un importo di pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Viste le circolari ex Inpdap n. 7 del 13/05/2008, n. 18 del 08/10/2010, n. 27 del 21/07/2011 e, in particolare, la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, recanti istruzioni operative in materia previdenziale;

Vista la circolare n. 2 del 08 marzo 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni";

Visto l'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, di interpretazione autentica dell'art. 24, co. 4, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, a seguito del parziale annullamento da parte del TAR Lazio (cfr. sentenza 2446/2013) della predetta circolare n. 2/2012 del D.F.P.;

Considerato che, a seguita della predetta interpretazione autentica, il D.F.P., con nota prot. n. 41876 del 16/09/2013, ha confermato il contenuto della circolare n. 2/2012;

Preso atto, pertanto, che dalla lettura sistematica della normativa sopra indicata e delle relative circolari esplicative, le PP.AA., al compimento da parte dei propri dipendenti del limite di età ordinamentale (65 anni) dovranno attenersi al rispetto delle seguenti regole:

- a) Immediato collocamento in quiescenza qualora il dipendente alla data del 31/12/2011 aveva già maturato un diritto a pensione a qualunque titolo;
- b) Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (per il 2022: 67 anni), a condizione che il dipendente sia in possesso del requisito contributivo minimo di anni 20;
- c) Prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996) a condizione che tale requisito venga perfezionato entro la data di compimento del 70° anno, oltre agli adeguamenti conseguenti gli incrementi della speranza di vita;
- d) Risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del limite di età ordinamentale (65 anni) per quei dipendenti che possano vantare un'anzianità contributiva che, seppur incrementata degli anni mancanti al compimento del 70° anno di età + gli incrementi della speranza di vita, non permetta loro di maturare il requisito minimo contributivo previsto dalla L. 214/2011 (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996);

Considerato ancora che, come indicato dal D.F.P. sia con la citata circolare n. 2/2012 che con il parere 15888/2013, l'anzianità contributiva va verificata non solo nella gestione di attuale iscrizione, ma in tutti gli enti previdenziali di riferimento mediante la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva;

Accertato che il dipendente Battaglia Mario nato il 06/03/1956. *Operatore Tecnico Fabbro* - il prossimo 6 marzo 2023 maturerà il requisito anagrafico (67 anni) per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Che il predetto dipendente è assoggettato al sistema pensionistico "misto" per cui l'anzianità minima contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia è quello previsto dall'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, ossia 20 anni;

Che l'anzianità contributiva che il dipendente può vantare nella gestione pubblica è insufficiente alla maturazione di un autonomo diritto a pensione;

Che, pertanto, ai sensi e per gli effetti della già richiamata circolare n. 2/2012 D.F.P., quest'Azienda ha richiesto alla sede provinciale INPS di Ragusa l'Estratto Conto Integrato (E.C.I.) di tutti i periodi assicurativi risultati nelle varie gestioni previdenziali;

Visto l'E.C.I. dal quale si rileva che il dipendente, tenuto conto di tutti i periodi assicurativi, alla data di compimento del 67° anno di età, avrà già maturato il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia;

Ritenuto, pertanto, di dover risolvere dal 01/04/2023 il rapporto di lavoro con il Sig. Battaglia Mario;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 25558 del 28/07/2022;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere dal 01/04/2023 il rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, del dipendente Battaglia Mario nato il 06/03/1956, *Operatore Tecnico Fabbro*;
- Dichiarare, dal 01/04/2023, vacante in dotazione organica il posto occupato dal dipendente;
- Dare mandato all'U.O.C. Risorse Umane di predisporre gli atti per la sostituzione del dipendente dalla data di cessazione;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di esperire tutti gli adempimenti necessari per la determinazione e liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

nella qualità di Direttore Generale f.f.

Dott. Raffaele Elia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Emanuele Marcello Dieli